

**ASSOCIAZIONE LUDICO-RICREATIVA CULTURALE
ZUIMAMA**

**Via Tagliamento n.6 96100 – Siracusa (SR)
C.F.-P.I.: 01785950898**



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 10 del mese di ottobre dell'anno 2020 alle ore 18:00 presso la sede dell'Associazione, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea del consiglio direttivo.

Sono presenti o rappresentanti per delega i signori:

- Selina Cardi
- Giuseppe Ambrosini
- Flavia Cassia
- Alessandro Cortese
- Martina Nicotera

N° deleghe 0 (_zero_)

Vengono eletti a Presidente il Sig.ra Flavia Cassia
Segretario la Sig.ra Selina Cardi

Essendo intervenuti o rappresentanti per delega N° 5 soci su un totale di 5 soci, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di adottare nuovo Statuto Associativo in virtù del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
2. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'o.d.g. prende la parola il Presidente dell'associazione, la Signora Flavia Cassia che, dopo aver illustrato all'assemblea le opportunità che in prospettiva l'associazione potrebbe consigliare con l'iscrizione al RUNTS, propone all'assemblea di modificare lo statuto associativo in base al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117 e di conseguenza variare la denominazione sociale aggiungendo a quella esistente gli acronimi **APS**-ETS. I presenti, dopo ampia discussione e dopo aver valutato le opportunità di modificare lo statuto, ne danno lettura ed all'unanimità e per alzata di mano l'assemblea approva il nuovo Statuto allegato al presente verbale ed approvano all'unanimità la nuova denominazione sociale.

Non essendovi null'altro a deliberare il Presidente chiude la seduta, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale

Presidente
F.to Flavia Cassia

Segretario
F.to Selina Cardi

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SIRACUSA

Registrato a Siracusa il 21/10/2020
3^e

al N. 917 Mod. 69 Serie

a richiesta di CASSIA FLAVIA, N.R.

Euro ESENTE (D.LGS 117/2017)

come da liquidazione a fianco.

Imposta	€
Imposta	€
Imposta	€
Imposta	€
Imposta	€
Imposta	€
Imposta	€
TOTALE	€ <u>ESENTE</u>



Capo Team 2 - U.T. Siracusa
 Massimo *[Signature]*



STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ZUIMAMA
ENTE DEL TERZO SETTORE



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including "TC", "Sl", "AB", and "De".

INDICE

ART. 1.	Denominazione e sede
ART. 2.	Statuto
ART. 3.	Efficacia dello statuto
ART. 4.	Interpretazione dello statuto
ART. 5.	Finalità e Attività
ART. 6.	Ammissione
ART. 7.	Diritti e doveri degli associati
ART. 8.	Volontario e attività di volontariato
ART. 9.	Perdita della qualifica di associato
ART. 10.	Gli organi sociali
ART. 11.	L'assemblea
ART. 12.	Compiti dell'Assemblea
ART. 13.	Assemblea ordinaria
ART. 14.	Assemblea straordinaria
ART. 15.	Organo di amministrazione
ART. 16.	Il Presidente
ART. 17.	Organo di controllo
ART. 18.	Organo di Revisione legale dei conti
ART. 19.	Libri sociali
ART. 20.	Risorse economiche
ART. 21.	I beni
ART. 22.	Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
ART. 23.	Bilancio
ART. 24.	Bilancio sociale
ART. 25.	Convenzioni
ART. 26.	Personale retribuito
ART. 27.	Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
ART. 28.	Responsabilità dell'associazione
ART. 29.	Assicurazione dell'associazione
ART. 30.	Devoluzione del patrimonio
ART. 31.	Disposizioni finali
ART. 32.	Norma transitoria



RE AG
SL
huv
Pagina 2

ART. 1. Denominazione e sede

E'costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore (Ets) denominato: ZUIMAMA assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale (Aps), non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e antifascista.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Tagliamento 6 nel comune di Priolo Gargallo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà istituire altre sedi e/o succursali in tutta Italia e all'Estero. L'associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento determinato nelle forme di legge. L'anno associativo ha inizio a gennaio e termina a dicembre. Il primo anno sociale avrà termine il 31 dicembre

L'associazione ZUIMAMA aderisce ad ARCIRAGAZZI NAZIONALE con un tesseramento annuale. Le azioni che ne derivano hanno obiettivi prevalentemente educativi, formativi e di prevenzione delle diverse forme del disagio: sono direttamente o indirettamente volte al miglioramento delle condizioni di vita ambientale, sociale e culturale dei bambini/bambine, ragazzi/ragazze, siano essi aderenti o meno all'Associazione. L'ARCIRAGAZZI è federata all'Arci.

L'associazione Zuimama è iscritta all'anagrafe nazionale antifascista.

ART. 2. Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. L'associazione affiliata Arciragazzi si impegna quindi a garantire l'elettorato attivo e passivo di coloro che non hanno compiuto ancora diciotto anni, per i quali non possono sussistere restrizioni al votare e all'essere votati. I Soci adulti si impegnano a garantire, nei limiti della legislazione vigente, l'elettorato passivo dei Soci minorenni attraverso specifiche azioni di tutoraggio formale, laddove le norme impediscano una Responsabilità diretta di questi ultimi nella vita associativa. L'associazione promuove forme di partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita sociale, alla definizione dei programmi, delle attività e della gestione delle stesse.

ART. 3. Efficacia dello statuto

Gli associati all'associazione sono tenuti all'osservanza del presente statuto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.



Pagina 3

ART. 4. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5. Finalità e Attività

L'associazione si ispira al principio laico del rispetto delle differenze ed agli ideali della democrazia partecipativa come processo educativo che fa proprio il principio della inclusione nel rispetto delle minoranze, interpretati alla luce dei valori della solidarietà e della giustizia sociale. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono le attività di cui al comma 1 dell'art 5 D. LGS. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) formazione universitaria e post-universitaria;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ludiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- i) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- n) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il



pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- p) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- q) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- r) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- s) organizzazione e gestione di eventi, attività sportive dilettantistiche;
- t) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- u) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- w) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- x) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- y) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- z) Gestione di nidi infanzia, centri ludici, centri aggregativi, ludoteche, centri estivi, spazi giochi, educativa domiciliare, educativa territoriale, centri per bisogni educativi speciali, doposcuola specializzato.

L'associazione è apartitica e si propone:

- la promozione umana, spirituale e culturale della persona;
- la promozione, la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione:

- promuove la realizzazione di politiche a favore delle famiglie;
- sollecita, individua e promuove "azioni positive" al fine di assicurare "pari opportunità" a tutti;
- studia soluzioni concrete per un eventuale inserimento o reinserimento nel lavoro extrafamiliare, promuovendo allo scopo centri e corsi di formazione professionale e collaborando con istituzioni ed enti italiani ed europei;



FR

MP

Pagina 5

CC

AG

- svolge attività di consulenza legale, informazione, orientamento e consulenza per le famiglie, di mediazione familiare, e di prevenzione sanitaria attraverso l'istituzione di appositi "sportelli" di consulenza psico-pedagogica;
- promuove e favorisce iniziative di prevenzione, assistenza e volontariato, anche in forma di cooperazione, a favore di soggetti in difficoltà, anche emigranti ed immigrati, e a rischio di emarginazione;
- collabora con organismi pubblici e privati italiani, europei ed internazionali;
- stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private a livello comunale;
- promuove la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica diretti alla realizzazione dei medesimi fini istituzionali.

Ogni attività è rivolta e aperta ad associati e non. L'Associazione, inoltre, si propone:

- di organizzare servizi per la tutela dei consumatori e degli utenti;
- di promuovere corsi di formazione professionale, anche di quelli del fondo sociale Europeo;
- di sostenere il lavoro e l'imprenditorialità femminile e dei soggetti fragili anche attraverso forme di gestione diretta delle iniziative;
- di sollecitare attenzione verso i problemi dei cittadini disoccupati, inabili al lavoro, ai nuclei familiari con scarsi redditi al fine di assicurare a tutti condizioni di vita dignitose;
- di organizzare viaggi e soggiorni turistici.

L'impegno personale può esprimersi attraverso:

- un'esperienza di vita associativa caratterizzata da un progetto educativo laico, fondata sulla dimensione del gruppo, la continuità del percorso formativo e l'impegno volontario;
- azioni educative rivolte per e con i bambini-bambine e ai ragazzi-ragazze e i giovani nell'ambiente della scuola e dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero del territorio, con metodi e contenuti innovativi per contribuire all'apertura della scuola sulla vita e sulla società, per qualificare i servizi, per sostenere le famiglie, nelle varie tipologie, di fronte alle loro responsabilità educative;
- iniziative pubbliche di sensibilizzazione sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e dei giovani azioni di solidarietà e cooperazione internazionale;
- studi, ricerche, sperimentazioni, azioni di informazione, di formazione e di animazione per cambiare gli spazi e i tempi della vita urbana con la partecipazione dei bambini/e, dei ragazzi/e, dei giovani, degli adulti/e, dei cittadini/e in genere e di tutti i soggetti istituzionali, sociali disponibili ad un impegno in questo campo, assumendo la condizione di vita dei bambini-bambine, ragazzi ragazze e dei giovani come indicatore e vettore della qualità della vita di tutti i cittadini.

Le attività in cui si articola l'azione educativa verso i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, i giovani sono indirizzate a stimolare l'impegno e la creatività individuale e di gruppo in un contesto di gioco, di avventura, di esplorazione e scoperta che conducano a realizzazioni concrete.

- l'individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire l'autorganizzazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, dei giovani, sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;
- gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;
- la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radio-televisiva, le attività radio amatoriali,
- le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
- le attività educative e formative anche a carattere professionale;
- la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, di scambi internazionali e di turismo consapevole;

- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case-vacanza, il tutto riservato ai propri soci ai sensi della vigente legge quadro nazionale sul turismo;
- attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, di animazione, di eventi, di noleggio strutture gonfiabili e giochi, di informazione e di crescita civile organizzate in proprio, ma anche all'interno delle strutture scolastiche;
- la promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione, come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo. attività di ricerca e documentazione attivazione di sportelli informagiovani;
- la promozione e la pratica di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previsti dalle legislazioni regionali, dalla legislazione nazionale e da quella europea e la azione politica per la riduzione delle spese militari.
- La valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile;
- La difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti no profit;
- La promozione della finanza etica, della educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- La promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio.
- la promozione di azioni ed interventi finalizzati all'inclusione ed al sostegno comunitario dei bambini/e, ragazzi/e giovani migranti e delle loro famiglie.
- lotta a qualsiasi forma di emarginazione, razzismo, xenofobia, omofobia, intolleranza, criminalità.
- la promozione di azioni ed interventi finalizzati all'inclusione ed al sostegno comunitario dei bambini/e, ragazzi/e giovani con disabilità e delle loro famiglie.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Sicilia.

ART. 6. Ammissione

L'associazione è costituita dalle bambine e dai bambini, dalle ragazze e dai ragazzi, dai giovani, da persone che intendono partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, ai cambiamenti che interessano il loro ambiente di vita quotidiano, la società, il mondo.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva

comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. Ci sono tre categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
- Soci onorari: persone, che si sono distinti nel campo utistico, culturale, sociale, e sono esenti da qualsiasi contributo finanziario, e sono designati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza; Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. Le disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione e non potranno essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Il Consiglio deciderà, entro 60 giorni, a giudizio insindacabile sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

ART. 7. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8. Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Lo svolgimento di attività di volontariato viene favorito anche attraverso il riconoscimento di crediti formativi e valutazione delle competenze acquisite

ART. 9. Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10. Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio di amministrazione
- Presidente
- Vicepresidente
- Tesoriere
- **Organo di controllo** (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- **Organo di revisione** (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

ART. 11. L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12. Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 13. Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E'ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14. Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15. Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero di tre e massimo sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- elegge il Presidente dell'associazione
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, s,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16. Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17. Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18. Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19. Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, social leading, crowdfunding.
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21. I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Associazione N. 1

ART. 22. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23. Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'associazione potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative optando sin d'ora alla L.398/91.

ART. 24. Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25. Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

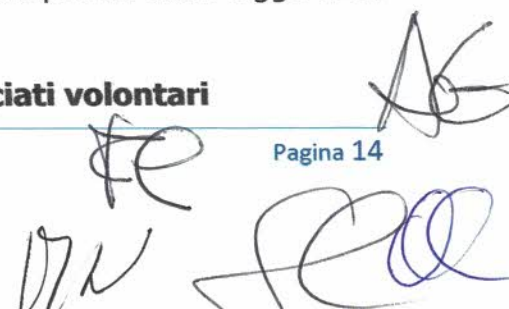
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26. Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari



Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28. Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29. Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32. Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Carie Cassie

Antonio Gussone

Carlo Felice

Cortese Alessandro

Martina Nostro